

Editoriale

Roberto Bin e Alessandro Mangia**

Lo spunto per questo fascicolo è venuto a seguito di un seminario organizzato, nel quadro delle *Lecture di diritto Giorgio Berti*, all'Università Cattolica di Milano sul tema "Mutamento e interpretazione costituzionale". Della relazione di Sergio Bartole si trova già traccia in *Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente*, Rivista AIC 1/2019 ed è stata, quella relazione, il punto di partenza di una riflessione comune che si è svolta successivamente, e i cui approdi individuali sono presentati di seguito.

Il tema del mutamento costituzionale non è sconosciuto alla dottrina giuridica italiana. È anzi un tema, quello della trasformazione degli ordinamenti costituzionali, su cui la dottrina giuridica italiana si è ampiamente intrattenuta fin da *Lo Stato moderno e la sua crisi* (1908). Ma se in Santi Romano il cambiamento dell'edificio statale era presentato come la constatazione di un osservatore imparziale, è da dire che la questione del cambiamento è stata il vero tema su cui si è successivamente sviluppata la riflessione di Costantino Mortati, che del cambiamento già osservato da Romano è andato a cercare il motore, trovandolo prima nella funzione di governo (1931) e poi nella costituzione materiale (1940). Teoria dell'indirizzo politico e costituzione materiale, in altre parole, sono state le categorie con cui, nel tempo, la dottrina giuridica italiana ha gestito – o ha creduto di gestire – il problema del rapporto tra *fatto* e *diritto* con riferimento alla Costituzione.

Dei pregi e dei limiti della categoria della costituzione materiale è già stato scritto molto, e sulla funzione di indirizzo politico non si è scritto di meno, essendo stati dedicati al tema contributi che appartengono ormai ai classici del diritto costituzionale italiano. Sta di fatto che queste categorie sono tipiche del percorso seguito dalla scienza giuridica italiana nel '900: e sono

** Università degli Studi di Ferrara, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

talmente legate all'esperienza istituzionale italiana da essere praticamente in-traducibili in altre lingue.

Altrove le cose stanno diversamente. Nella letteratura statunitense il tema delle modifiche di fatto della costituzione gode di una eco vastissima: spicca, in particolare, l'ambiziosissima ricerca di B. Ackerman, che muove dalla constatazione che il modo in cui gli Stati Uniti sono governati dista di molto dal disegno tracciato dai *framers*. '*Constitutional change*' è essenzialmente una categoria descrittiva, resa necessaria dalle particolarissime condizioni di quel Paese: duecento anni di applicazione della Costituzione, che ha attraversato tutti gli eventi storici e i mutamenti *di fatto* che la società americana ha conosciuto senza che il *testo* della Costituzione potesse, se non in rare occasioni, cambiare di conseguenza per le ben note difficoltà procedurali. Le vicende degli ultimi emendamenti sono esemplari: il più recente (*l'Equal Rights Amendment*), che ha concluso in questi giorni il suo complicato iter formativo iniziato nel 1972, è persino dubbio che possa entrare in vigore.

In Germania 'mutamento costituzionale' non è una formula descrittiva, ma una categoria giuridica individuata, elaborata ancora nell'età del positivismo da P. Laband e G. Jellinek per dare conto, nel sistema autosufficiente dello *Staatsrecht*, di tutti quei fenomeni che non potevano essere ricondotti allo schema persona-volontà-atto su cui era costruita la dogmatica positivista, importata in Italia con la recezione di Orlando. E, sia pure con molti dubbi e molte rielaborazioni, è una categoria che ancora oggi viene ampiamente utilizzata per dare conto di una quantità di fenomeni, non ultimo il problema del rapporto tra costituzioni nazionali e ordinamento dell'Unione.

È chiaro che un tema del genere pone implicitamente il problema del ruolo delle teorie generali nell'interpretazione, ed è un fatto singolare, e non affatto "progettato", che le risposte date nel fascicolo da ciascun autore si richiamino, in un modo o nell'altro, alle linee del normativismo (Bartole, Bin), dell'istituzionismo (Cortese), del decisionismo (Mangia).

Questo però, anziché chiudere un problema, pone nuovi interrogativi, in ordine a quelli che dovrebbero essere gli strumenti di lavoro del giurista nel momento in cui si pone, con gli strumenti e la cultura di cui dovrebbe essere portatore, di fronte all'evoluzione della situazione di fatto in cui opera e che dovrebbe studiare: interrogativi che si riconducono, se si vuole sintetizzare, al ruolo della scienza giuridica nel momento in cui pretende di svolgere il suo compito – il suo *Beruf* – senza una dogmatica di riferimento.

Per cui lo scopo di questo fascicolo non è certo quello di chiudere il dibattito sul tema. Già con il contributo di Betzu si apre uno spiraglio su uno dei

temi che non possono non affacciarsi alla scena, quello dell'incidenza della rivoluzione tecnologica sulle categorie costituzionali. Ma poi vi è tutto lo sviluppo della c.d. costituzione economica, a cui i contributi di questo fascicolo fanno continuo riferimento, ma che sarà lo specifico oggetto di fascicoli futuri, già in programmazione. In questo fascicolo ciò che si voleva mettere a fuoco non erano tanto “i mutamenti” incorsi nella nostra Costituzione (o nella sua attuazione, o nella sua applicazione, o nella sua interpretazione?), ma una riflessione sulle “categorie”. La domanda di fondo che lega i contributi proposti è basilare: di che cosa parliamo quando parliamo di “mutamenti costituzionali”? Le risposte offerte, come potrà riscontare il paziente lettore, sono molto diverse. Era il risultato voluto. La nostra ambizione è solo di aprire un discorso che, coinvolgendo le strutture profonde della teoria costituzionale, è tanto affascinante quanto impossibile da esaurire.